



COMUNE DI ANACAPRI

IL REVISORE UNICO

Dott. Maurizio Apuzzo

Prot. N. 92

Anacapri, 29 settembre 2017

Al Sig. Sindaco

sede

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute in società e individuazione di partecipazioni da alienare.

Vista la proposta di delibera ad oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni - D.lgs. n.175 del 19 agosto 2016, art. 24, così come integrato D.lgs. n.100 del 16 giugno 2017 - *Ricognizione partecipazioni possedute in società e individuazione di partecipazioni da alienare*, formulata al Consiglio a seguito della ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016;

Tenuto conto che l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni, tenendo conto dei seguenti criteri:

- Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative renumerazioni;

Considerato che la ricognizione in parola è stata effettuata in aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione adottato dall'Ente in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 612, L. 23/12/2014, n. 190;

Rilevato che l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie:

- Anacapri Servizi s.r.l.
- Asmenet s.c.a.r.l.
- G.A.L. Terra Protetta s.c.a.r.l.

E la cessione della seguente quota di partecipazione, in quanto ritenuta non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente:

- Consorzio Asmez

Visto che l'Ente ha motivato il mantenimento delle partecipazioni in ragione delle seguenti considerazioni:

- Assenza di caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.C.;
- Efficienza ed economicità del servizio svolto;
- Miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo del servizio reso dalla partecipata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile e conformità al principio di correttezza dell'azione amministrativa, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000;

tutto ciò premesso

Esprime parere favorevole

In ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento e la cessione delle partecipazioni in essere.

Invita l'Ente

A monitorare attentamente l'andamento dei costi sei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

IL REVISORE UNICO
Dott. Maurizio Apuzzo

